



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI CASARANO

Avv. Franco Giustizieri ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 16.09.2011, promossa da: I _____, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Frascaro;

- ricorrente -

CONTRO

Prefetto di Bari, in persona del Prefetto p.t., con il Dirigente di Polizia Stradale;

- resistente -

Prefetto di Foggia, in persona del Prefetto p.t., con il Dirigente di Polizia Stradale;

- resistente -

All'udienza del 16.09.2011 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente

Svolgimento del processo

Omissis ai sensi del comma 17 dell'art. 45 della Legge 69/09.

Motivi della decisione

Preliminarmente, rilevata la tempestività dell'opposizione proposta in data 17.07.2011, avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. SCV0002183288 e avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. SCV00021882, elevati dalla Polizia Stradale di Bari in data 12.04.2011 e avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. SCV0002159773, elevato dalla Polizia Stradale di Foggia in data 02.04.2011, tutti notificati alla parte ricorrente ritualmente, la stessa opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi.

Circa la competenza dell'Ufficio adito, osserva il Decidente che l'art. 22 1° comma della legge 689/81 attribuisce la competenza per territorio al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.

REGIME FISCALE PROC.
 Non esente
 Esente ex art. 46 L. 374/91
 Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.
 Non esente
 Esente ex art. 46 L. 374/91
 Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 657 /11 Sent.

N.1216/11 R. Gen.
 N. 3914/M R. Cron.
 N. _____ R. Rep.

OGGETTO

OSA

Tuttavia nella specie, non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.

Ancora in via preliminare, evidenzia chi scrive - *in primis* - che in tema di depenalizzazione ed applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/81, l'opposizione al verbale di contravvenzione o all'ordinanza prefettizia non configura un'impugnazione all'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità Amministrativa.

Di conseguenza, l'opposizione alla pretesa anzi detta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 689/81, il giudice ha il potere dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo della pretesa fatta valere, per stabilire se sia fondata o meno e se lo sia in tutto o in parte (Cass. 9533/1998).

Va ulteriormente evidenziato - a parere del Decidente - che il tradizionale principio stabilito dalla legge 689/81, secondo cui il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, prevedeva una presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a fronte della quale era l'opponente a dover fornire la prova del contrario.

Nel merito, si osserva che la strumentazione utilizzata per la rilevazione è il

SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche **Safety tutor**, è un dispositivo, sviluppato da Autostrade per l'Italia e **Polizia Stradale**, ma brevettato dalla prima e gestito dalla seconda, che viene solitamente classificato come autovelox, ma, pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente dai classici autovelox per un motivo: esso rileva principalmente la velocità media dei veicoli, tuttavia la strumentazione utilizzata non sanziona una determinata violazione ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, così ledendo i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto.

Ma, se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, ma la stessa riduzione è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto.



Infatti, per apparecchi diversi dall'autovelox, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disp. di attuazione del codice della strada.

Non può ritenersi apparecchiatura "Autovelox" il Tutor in quanto questo strumento di accertamento violazioni di "eccesso di velocità" per media di velocità percorsa tra due postazioni.

Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il "tutor" deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne. Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa e non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione "progressiva" del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni "autovelox" fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.

Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge. Pertanto, nell'ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l'effettiva violazione commessa si deve propendere per un errore di accertamento, che comporta nullità dello stesso.

Restando assorbita ogni altra difesa, deduzione ed eccezione.

Si deduce altresì che allo stato sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Casarano, Avv. Franco Giustizieri, sull'opposizione a sanzione amministrativa proposta da _____ via nei confronti di Prefetto di Bari e Prefetto di Foggia così decide:


accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati n. SCV0002183288, n. SCV00021882 e n. SCV0002159773.

Spese compensate.

Così deciso in Casarano il 16.09.2011

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE B3
(Antonio FIORE)



Il Giudice di Pace
(avv. Franco Giustizieri)

22 SET. 2011